

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ARCHIUTTI S.p.A. – INDUSTRIA ARREDAMENTI

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura per la gestione delle segnalazioni (di seguito anche solo “**Procedura**”) ha lo scopo di disciplinare il processo di ricezione, valutazione e gestione delle segnalazioni relative a comportamenti costituenti condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e/o violazioni del Modello 231 adottato da Archiutti S.p.a. – Industria Arredamenti (di seguito “**Archiutti S.p.a.**” o “**la Società**”), riferibili a soggetti legati a vario titolo alla Società.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. 24/2023, “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”;
- D.Lgs. 231/2001 che richiama, all’art. 6, comma 2-bis, quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023;
- Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023, “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*”;
- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;
- D.Lgs. n. 196/2003, “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Quanto previsto dalla Procedura non può, in ogni caso, derogare alla legge, alla normativa comunitaria direttamente applicabile nello Stato italiano, al Codice Etico e al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (di seguito “*Modello 231*”). In particolare, è fatta salva l’applicazione delle fonti e della disciplina richiamata dall’art. 1, comma 3 e 4 del D.Lgs. 24/2023.

3. DEFINIZIONI

Canali di Segnalazione: strumenti predisposti da Archiutti S.p.a. per mezzo dei quali è possibile effettuare una Segnalazione. I Canali di Segnalazione sono:

- **Portale Whistleblowing:** da considerarsi il canale preferenziale in quanto, con modalità informatiche, garantisce la riservatezza sull’identità del Segnalante, del Segnalato e degli altri soggetti menzionati o coinvolti nella Segnalazione e consente la gestione dei dati relativi alla Segnalazione in conformità della normativa vigente. È possibile accedervi direttamente dal sito internet aziendale al link: <https://archiutti.integrityline.com>.

Tramite il portale il Segnalante può effettuare la Segnalazione, anche in forma anonima, e conoscerne l’esito a conclusione della fase di accertamento.

- **Lettera scritta**, confezionata in tre buste chiuse: la prima contenente solo i dati identificativi del Segnalante, unitamente a fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda contenente la Segnalazione; entrambe chiuse in una terza busta, da imbucare nell'apposita cassetta postale "Whistleblowing" collocata in posizione visibile, vicino al timbratore di presenze aziendali dei dipendenti.

Codice Etico: Codice Etico adottato da Archiutti S.p.a.

OdV: è l'Organismo di Vigilanza di Archiutti S.p.a. ex D.Lgs. 231/2001 ed è il soggetto responsabile della ricezione e gestione delle segnalazioni ("Responsabile Whistleblowing" o "RW").

Facilitatore: persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo.

Fascicolo di Segnalazione: raccolta, in formato digitale e/o cartaceo, della documentazione che contiene le evidenze relative alle operazioni e attività che sono state compiute durante il processo di gestione della Segnalazione. Il Fascicolo di Segnalazione è accessibile solo ai Soggetti Autorizzati.

Funzioni Interessate: funzioni della Società interessate dalla Segnalazione, che ricevono dal RW proposte in merito ad azioni di monitoraggio al fine di evitare il verificarsi di potenziali illeciti e/o irregolarità. Se necessario ai fini della gestione della Segnalazione, i Responsabili delle Funzioni Interessate collaborano con il RW nello svolgimento delle attività di accertamento circa la fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione, nel rispetto dei principi di riservatezza e tutela del Segnalato, del Segnalante e degli altri soggetti menzionati o coinvolti nella Segnalazione.

Modello 231: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 da Archiutti S.p.a.

Personale: qualsiasi amministratore, direttore, dirigente, dipendente, collaboratore, stagista o simile di Archiutti S.p.a.

Potenziale Illecito Rilevante: oggetto della Segnalazione attribuito dal Segnalante al Segnalato e che riguarda le presunte violazioni o irregolarità poste in essere dal Segnalato.

Relazione Finale: documento redatto dal RW che contiene gli esiti della fase di Verifica Preliminare e dell'Istruttoria qualora la Segnalazione dovesse risultare fondata.

Responsabile Whistleblowing (o "RW"): è il soggetto, autonomo, dedicato e specificamente formato al quale, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 24/2023, è affidata la gestione dei Canali di Segnalazione. Il RW di Archiutti S.p.a. è il soggetto nominato quale OdV della Società.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto, od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione e che provoca o può provocare al Segnalante o a coloro che sono stati coinvolti nella Segnalazione, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Riscontro: comunicazione al Segnalante di informazioni relative alle attività intraprese o che si intendono intraprendere per dare seguito alla Segnalazione.

Segnalante: dipendenti (anche stagisti e tirocinanti), soci, amministratori, fornitori, clienti, lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di un rapporto di collaborazione con la Società, e qualsiasi

altro soggetto che effettua una Segnalazione in merito ad un comportamento irregolare o illecito commesso da un soggetto che opera per conto di Archiutti S.p.a., di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

La legittimazione alla Segnalazione e le tutele previste dalla presente Procedura, permangono anche successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico rilevante, ove le informazioni sulle violazioni segnalate siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Segnalato: colui che è stato indicato nella Segnalazione come autore della condotta irregolare o illecita.

Segnalazione: comunicazione trasmessa ad Archiutti S.p.a., anche in forma anonima, tramite i canali di cui alla presente Procedura, che ha come oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 ovvero violazioni del Modello 231 e del Codice Etico della Società, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Queste ultime possono avere ad oggetto anche fondati sospetti riguardanti violazioni commesse o che - sulla base di elementi concreti - potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui il Segnalante intrattiene un rapporto giuridico rilevante nonché condotte volte ad occultare tali violazioni.

Segnalazione Circostanziata Verificabile: Segnalazione che risulta essere sufficientemente dettagliata (in relazione alla descrizione di fatti circostanziati, all'indicazione delle tempistiche, del luogo e del tipo di violazione e all'identificazione dei soggetti coinvolti) e che permette al RW di compiere le attività valutative ed istruttorie, finalizzate a verificarne la fondatezza.

Segnalazione in Buona Fede: Segnalazione effettuata da chi, sulla base di elementi di fatto di sua conoscenza, ritiene con ragionevole convinzione che una condotta irregolare o illecita sia stata commessa nei modi, nei tempi e secondo le circostanze indicate. Tale Segnalazione si ritiene effettuata in buona fede anche qualora si accerti che la condotta irregolare o illecita non sia avvenuta.

Segnalazione Infondata per Mala Fede: Segnalazione effettuata da chi, con la consapevolezza che i fatti oggetto della Segnalazione non corrispondano a verità (in quanto mai avvenuti o commessi da persona diversa o con modalità completamente difformi da quelle indicate nella Segnalazione), ha come scopo quello di recare un danno ingiusto al Segnalato. Tale Segnalazione comporta la violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché del Codice Etico e rimane tale anche qualora si accerti che un illecito si sia effettivamente verificato (ad esempio, se commesso da persona diversa).

Segnalazione Infondata per Colpa Grave: Segnalazione di chi in modo gravemente colposo e, quindi, con grave negligenza, imprudenza o imperizia, presenti una Segnalazione non avendo sufficienti elementi di fatto per ritenere, con ragionevole convinzione, che una condotta irregolare o illecita si sia verificata, con le modalità indicate, o che la stessa sia stata posta in essere dal soggetto Segnalato.

Soggetti Autorizzati: sono i soggetti autorizzati a venire a conoscenza del contenuto della Segnalazione e dell'identità del Segnalante e del Segnalato. Oltre al RW, a seconda delle circostanze e delle necessità derivanti dal caso specifico i soggetti autorizzati possono essere anche gli organi di amministrazione e controllo della Società, l'Autorità Giudiziaria e le Funzioni Interessate.

Whistleblowing: procedimento attraverso il quale il Segnalante provvede ad effettuare la Segnalazione di Potenziali Illeciti Rilevanti.

4. CASI DI ESCLUSIONE DELLA PROCEDURA

La presente Procedura non si applica:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle Segnalazioni di violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'UE e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;
- alle Segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalto relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino del diritto derivato pertinente dell'UE.

5. PRINCIPI GENERALI

5.1. Tutela del diritto alla riservatezza

Nella gestione della Segnalazione i dati personali sono trattati nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR), nonché della legislazione italiana di recepimento e della eventuale regolamentazione secondaria emanata dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Le attività inerenti la gestione delle Segnalazioni vengono poste in essere garantendo il massimo grado di tutela della riservatezza in relazione all'identità del Segnalante, del Segnalato e degli altri soggetti menzionati o coinvolti nella Segnalazione, e dando attuazione ai principi di necessità, proporzionalità e liceità del trattamento previsti dalla normativa vigente.

Archiutti S.p.a., nei limiti di cui alla presente Procedura e salvo il rispetto degli obblighi di legge, ovvero in presenza del consenso espresso degli interessati, garantisce la riservatezza e l'anonimato circa l'identità dei Segnalanti, dei Segnalati e degli altri soggetti menzionati o coinvolti nella Segnalazione fino a conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle Segnalazioni ad altre autorità competenti. Le informazioni e i dati potranno essere trattati dai soli Soggetti Autorizzati.

Pertanto il RW e chiunque riceva – anche in modo accidentale – una Segnalazione, e quindi entri in qualsiasi modo in possesso di informazioni relative ad una Segnalazione, salvi i doveri di informativa della presente Procedura e nei limiti degli obblighi di legge previsti, ha il divieto di rivelare tali informazioni, allo scopo di garantire la massima riservatezza su:

- identità dei soggetti coinvolti (Segnalanti, Segnalati e altri soggetti menzionati o coinvolti nella Segnalazione);
- identità e attività del Facilitatore;
- fatti oggetto della Segnalazione;
- comunque, tutte le informazioni presenti nella Segnalazione e della relativa documentazione, dalle quali possa desumersi direttamente o indirettamente l'identità dei soggetti coinvolti,

attenendosi quindi alle regole previste dalla presente Procedura nella gestione delle suddette Segnalazioni.

Qualora la rivelazione dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del Segnalato, viene dato avviso tramite comunicazione scritta al Segnalante in merito alle ragioni della rivelazione dei dati.

I dati acquisiti sono conservati per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione.

5.2. Tutela del Segnalante

Ai Segnalanti che abbiano effettuato una Segnalazione In Buona Fede è garantita una tutela contro qualsiasi Ritorsione che sia in modo diretto o indiretto finalizzata ad arrecare loro un ingiusto danno in conseguenza della Segnalazione effettuata (ad esempio licenziamento ritorsivo, molestie sul luogo di lavoro, mobbing).

Qualsiasi provvedimento preso nei confronti del Segnalante, che possa considerarsi illegittimo in quanto a carattere ritorsivo e/o discriminatorio in conseguenza della Segnalazione effettuata (ad esempio licenziamento, demansionamento), è nullo.

Archiutti S.p.a., inoltre, applica il Sistema disciplinare adottato nei confronti dei soggetti che abbiano consapevolmente posto in essere un comportamento ritorsivo, fatta comunque salva ogni tipologia di responsabilità prevista dalla legislazione vigente che possa derivare da tale comportamento.

Al di fuori dei casi di Segnalazione In Male Fede o Per Colpa Grave, tale tutela si applica anche:

- ai Facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo che hanno un rapporto abituale e corrente con esso;
- agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso.

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dalla presente Procedura e dal D.Lgs. 24/2023 non sono valide, salvo il caso in cui queste siano effettuate nelle sedi protette, giudiziarie, amministrative o sindacali.

Affinché possa essere applicata la tutela dalle Ritorsioni, devono sussistere le seguenti condizioni:

- il soggetto ha effettuato la Segnalazione in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto;
- la Segnalazione è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. 24/2023;
- è necessario un rapporto di consequenzialità tra la Segnalazione effettuata e le misure ritorsive subite;
- non sono sufficienti i meri sospetti o le "voci di corridoio".

Ai fini dell'applicazione della tutela dalle Ritorsioni, non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare.

In difetto delle condizioni elencate, la Segnalazione effettuata non rientra nell'ambito della disciplina di whistleblowing e quindi la tutela prevista non si applica al Segnalante né agli altri soggetti che, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di Segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al Segnalante, subiscano una Ritorsione.

5.3. Tutela contro le Ritorsioni presso l'ANAC

Il Segnalante e gli altri soggetti coinvolti nella Segnalazione (elencati al punto 5.2.) qualora ritenessero di aver subito una Ritorsione a seguito della Segnalazione, possono segnalarlo all'ANAC, che provvederà all'attività di accertamento delle Ritorsioni per l'eventuale applicazione delle misure di protezione previste.

L'Interessato che effettua la comunicazione deve fornire all'ANAC gli elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra la Segnalazione effettuata e la Ritorsione.

Qualora la comunicazione delle Ritorsioni dovesse pervenire a:

- RW: lo stesso provvederà a informare l'interessato che la comunicazione deve essere inoltrata all'ANAC;
- altri soggetti diversi dall'ANAC: questi ultimi, garantendo la riservatezza dell'identità dell'Interessato, dovranno trasmettere ad ANAC la comunicazione, dando contestuale notizia all'interessato.

La tutela prevista in caso di Ritorsioni viene meno qualora venisse accertata con sentenza, anche non definitiva di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o calunnia, ovvero la responsabilità civile del medesimo, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave. La tutela contro le Ritorsioni potrà essere applicata nuovamente, solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che accerta l'assenza di responsabilità penale del Segnalante per i reati sopra menzionati ovvero di responsabilità civile per gli stessi titoli.

Gli atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati che costituiscono Ritorsioni sono nulli. Qualora il Segnalante sia stato licenziato a causa della Segnalazione, ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro.

5.4. Limiti alla tutela del Segnalante

L'identità del Segnalante potrà essere rivelata in presenza del suo consenso espresso o qualora tale esigenza sorga in conseguenza di un obbligo di legge come, ad esempio, in caso di richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria. La rivelazione dell'identità del Segnalante e/o di altre informazioni inerenti la Segnalazione, dovrà comunque essere contenuta nei limiti di quanto dovuto in adempimento degli obblighi normativi vigenti e rivolta ai soli soggetti cui l'informazione è dovuta (ad esempio organi giudiziari, P.M., difensori ecc.).

La tutela del Segnalante può venire meno nel caso di Segnalazioni Infondate per Mala Fede e di Segnalazioni Infondate per Colpa Grave. Pertanto, se è accertata, con sentenza di primo grado, la

responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste non sono applicate al Segnalante.

In tali casi si applica, inoltre, il Sistema Disciplinare adottato da Archiutti S.p.a.

Le tutele previste non sono applicabili qualora le violazioni segnalate abbiano ad oggetto:

- notizie palesemente prive di fondamento;
- informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;
- informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (voci di corridoio).

5.5. Tutela del Segnalato

Archiutti S.p.a., allo scopo di tutelare il rispetto della dignità, della reputazione e dell'onore dei Segnalati, nonché di tutti i soggetti coinvolti nella Segnalazione Infondata per Mala Fede o Infondata per Colpa Grave, che a seguito di questa possono subire una violazione di tali diritti, garantisce:

- la revoca dei provvedimenti eventualmente presi nei loro confronti, qualora questi fossero stati adottati in ragione della Segnalazione che poi si è rivelata infondata, nonché l'adozione di tutte le misure volte ad ottenere il ripristino della situazione ex ante rispetto alla Segnalazione;
- l'applicazione nei confronti del Segnalante di sanzioni disciplinari in caso di Segnalazione Infondata per Mala Fede o Infondata per Colpa Grave.

Nell'ambito del procedimento disciplinare a carico del Segnalato, qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione, tale Segnalazione potrà essere utilizzata ai fini del procedimento solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

Il Segnalato può inoltre, su sua espressa richiesta, essere sentito, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

5.6. Autonomia e terzietà del Responsabile Whistleblowing

Il RW deve svolgere la propria attività con autonomia e terzietà rispetto ai soggetti coinvolti dalla Segnalazione.

Il RW è tenuto ad informare, in relazione alla propria attività, esclusivamente l'Amministratore Unico e, eventualmente, il Collegio Sindacale di Archiutti S.p.a. nei casi disciplinati dalla legge e dalla presente Procedura.

6. PROCEDURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

6.1. Ricezione della Segnalazione

Il Segnalante, eventualmente anche in forma anonima, trasmette la Segnalazione tramite uno dei canali previsti dalla presente Procedura.

Laddove il Segnalante sia identificato o identificabile, il RW invia al Segnalante un avviso di avvenuta presa in carico della Segnalazione entro 7 giorni dal ricevimento della stessa.

I canali di trasmissione delle Segnalazioni sono accessibili solo al RW. Nel caso in cui, anche in modo accidentale, il Personale o chiunque altro riceva delle Segnalazioni al di fuori dei Canali di Segnalazione, le deve trasmettere al RW immediatamente e, comunque, entro 7 giorni dal ricevimento delle stesse e dare notizia della trasmissione al Segnalante.

Chiunque riceva una Segnalazione in modo accidentale è sottoposto al divieto di comunicare a terzi qualsiasi dato relativo alla Segnalazione di cui è venuto a conoscenza, con particolare riferimento all'identità del Segnalante, del Segnalato e degli altri soggetti menzionati o coinvolti nella Segnalazione, fatto salvo l'adempimento degli obblighi giuridici previsti dall'ordinamento.

Il RW provvede a fornire Riscontro entro 3 mesi dalla data di avviso di avvenuta presa in carico della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine dei 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, comunicando al Segnalante le informazioni relative al seguito che sia stato dato - o che si intende dare - alla Segnalazione.

6.2. Contenuto della Segnalazione

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a sua conoscenza volti a ricostruire e circostanziare nel luogo e nel tempo i fatti oggetto della Segnalazione ed individuare il/i soggetto/i responsabile/i.

È opportuno che le Segnalazioni contengano una serie di elementi essenziali, tra cui:

- le generalità del Segnalato o elementi che ne consentano l'identificazione;
- una chiara, precisa e veritiera descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione e, se conosciute, le circostanze relative al momento e al luogo in cui si sono verificati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti coinvolti o, comunque, informati sui fatti e che potrebbero riferire circostanze utili in merito ai fatti oggetto della Segnalazione;
- eventuali documenti o, comunque, qualsiasi altra informazione utile alla verifica della fondatezza dei fatti riportati.

In ogni caso, tutte le Segnalazioni ricevute, anche non rispondenti ai requisiti elencati, saranno oggetto di Registrazione e presa in carico, oltre che di Verifica Preliminare, da parte del RW ai sensi dei successivi paragrafi della presente Procedura.

6.3. Registrazione e presa in carico della Segnalazione

Il RW, ricevuta la Segnalazione, provvede tempestivamente a registrarla all'interno dell'apposito Fascicolo di Segnalazione, in modalità digitale e/o cartacea a seconda del tipo di Segnalazione ricevuta, e a separare i dati identificativi del Segnalante e del Segnalato dal contenuto della Segnalazione, con lo scopo di gestire la stessa in modalità anonima, potendo comunque in una fase successiva, e solo se si renda necessario, ricollegare le identità al contenuto della medesima.

6.4. Verifica preliminare

Il RW effettua, di norma entro 30 giorni dalla ricezione della Segnalazione, una prima verifica preliminare, eventualmente anche mediante interlocuzioni con il Segnalante, al quale può chiedere, se necessario, delle integrazioni.

All'esito della Verifica preliminare, il RW:

- qualora la Segnalazione sia manifestamente infondata, non sufficientemente circostanziata e dettagliata e tale quindi da rendere impossibile lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, ovvero sia già stata oggetto di precedente attività istruttoria e conseguente archiviazione, e non emerga la necessità di nuove verifiche, ne dispone l'archiviazione;
- qualora la Segnalazione non sia manifestamente infondata e corrisponda ad una Segnalazione Circostanziata Verificabile:
 - dà avvio all'istruttoria;
 - qualora i fatti oggetto della Segnalazione siano di particolare gravità e rilevanza, tali da poter arrecare un danno patrimoniale e/o non patrimoniale ad Archiutti S.p.a., o da rendere necessaria la comunicazione all'Autorità Giudiziaria, informa l'Amministratore Unico o il Collegio Sindacale qualora la segnalazione riguardi l'Amministratore Unico;
- qualora vi sia il sospetto di Segnalazioni Infondate Per Mala Fede o Per Colpa Grave, dà avvio all'attività istruttoria per accertare la sussistenza della mala fede o della colpa grave in capo al Segnalante.

6.5. Istruttoria

Il RW svolge tutte le attività di verifica, analisi e valutazione necessarie a determinare:

- con riferimento alle Segnalazioni Circostanziate Verificabili, la fondatezza dei fatti oggetto delle Segnalazioni;
- con riferimento alle presunte Segnalazioni Infondate trasmesse In Mala Fede o Per Colpa Grave, la sussistenza della mala fede o della colpa grave in capo al Segnalante.

Nello svolgimento dell'attività istruttoria, il RW:

- può svolgere approfondimenti e verifiche presso le Funzioni Interessate, anche eventualmente avvalendosi di esperti e periti esterni;
- può sentire i soggetti coinvolti nei fatti oggetto della Segnalazione tramite audizione riservata nel rispetto del vincolo di riservatezza in ordine all'identità del Segnalante, del Segnalato e degli altri soggetti menzionati o coinvolti nella Segnalazione. Previo consenso dei soggetti coinvolti, l'incontro può essere documentato mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona sentita può verificare, rettificare e confermare il contenuto del verbale mediante propria sottoscrizione;
- archivia tutta la documentazione comprovante l'attività svolta all'interno del Fascicolo di Segnalazione.

Il Personale collabora su richiesta del RW senza il bisogno di richiedere autorizzazione al proprio responsabile o superiore gerarchico. Al di fuori dei casi di Segnalazione In Mala Fede o Per Colpa Grave, è inoltre assicurata al Personale la medesima tutela prevista per il Segnalante contro eventuali Ritorsioni, poste in essere in ragione della collaborazione prestata.

Tutti i soggetti comunque interessati dall'Istruttoria sono tenuti a mantenere il segreto su dati e informazioni relative alla Segnalazione e sono sottoposti all'assoluto divieto di divulgare l'identità

del Segnalante, del Segnalato e degli altri soggetti menzionati o coinvolti nella Segnalazione, salvo l'adempimento di specifici obblighi giuridici previsti dall'ordinamento.

6.6. Valutazione conclusiva

Al termine dell'Istruttoria il RW:

- qualora la Segnalazione risulti fondata:
 - redige e trasmette all'Amministratore Unico una Relazione Finale contenente le risultanze delle attività svolte durante la fase di Verifica Preliminare e l'Istruttoria, dando evidenza dei motivi a sostegno della fondatezza dei fatti oggetto della Segnalazione e delle responsabilità individuate, nonché dell'eventuale esigenza di dare seguito alle opportune azioni di denuncia all'Autorità Giudiziaria.
Nel caso in cui il Segnalato fosse l'Amministratore Unico, la Relazione Finale verrà invece trasmessa al Collegio Sindacale;
 - archivia nel Fascicolo di Segnalazione tutta la documentazione relativa all'attività svolta;
 - comunica al Segnalante l'esito del procedimento di gestione della Segnalazione;
- qualora la Segnalazione risulti infondata:
 - archivia la Segnalazione e provvede all'inserimento della documentazione risultante dall'attività svolta all'interno del Fascicolo di Segnalazione;
 - comunica al Segnalante l'esito del procedimento di gestione della Segnalazione;
- qualora la Segnalazione risulti non sufficientemente dettagliata o circostanziata ma comunque tale da non poter escludere la sua fondatezza:
 - propone ai Responsabili delle Funzioni Interessate dalla Segnalazione lo svolgimento di attività di monitoraggio al fine di evitare il verificarsi dei fatti oggetto della Segnalazione, fermo restando il divieto di divulgare l'identità del Segnalante e del Segnalato e degli altri soggetti menzionati o coinvolti nella Segnalazione, salvo diversi obblighi giuridici previsti dall'ordinamento;
 - archivia la Segnalazione provvedendo all'inserimento della documentazione risultante dall'attività svolta all'interno del Fascicolo di Segnalazione;
 - comunica al Segnalante l'esito del procedimento di gestione della Segnalazione.
- qualora la Segnalazione risulti Infondata Per Mala Fede:
 - redige e trasmette all'Amministratore Unico una Relazione Finale che dia altresì atto degli elementi a sostegno della responsabilità in capo al Segnalante;
 - provvede all'archiviazione della documentazione risultante dall'attività svolta all'interno del Fascicolo di Segnalazione;
 - comunica al Segnalante l'esito del procedimento di gestione della Segnalazione.
- qualora la Segnalazione risulti Infondata Per Colpa Grave:
 - redige e trasmette all'Amministratore Unico una Relazione Finale che dia altresì atto degli elementi a sostegno della responsabilità in capo al Segnalante;

- archivia la documentazione dell'attività svolta all'interno del Fascicolo di Segnalazione;
- comunica al Segnalante l'esito del procedimento di gestione della Segnalazione.

6.7. Gestione della Segnalazione dello stesso RW e dell'Amministratore Unico

Qualora la Segnalazione abbia ad oggetto un Potenziale Illecito Rilevante posto in essere da parte di:

- RW: la Segnalazione verrà trasmessa tempestivamente all'Amministratore Unico e al Collegio Sindacale, che provvederanno alla sua gestione secondo l'iter previsto dalla presente Procedura. La mancata trasmissione della Segnalazione da parte dell'RW è fonte di responsabilità per inadempimento in capo al medesimo e può costituire motivo di revoca dell'incarico per giusta causa;
- Amministratore Unico: il RW informerà il Collegio Sindacale per ogni valutazione di competenza. Qualora la Segnalazione dovesse rivelarsi infondata a seguito dell'attività di verifica, l'Amministratore Unico potrà esserne informato.

7. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ PENALE, CIVILE E AMMINISTRATIVA

Coloro che effettuano una Segnalazione non incorrono in responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare per:

- la rivelazione o la diffusione di informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello relativo a informazioni classificate, al segreto professionale forense e medico e alla segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- la rivelazione o la diffusione di informazioni sulle violazioni relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali;
- la rivelazione o la diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

Per escludere le responsabilità devono ricorrere le seguenti condizioni:

- al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che tale rivelazione o diffusione sia necessaria per svelare la violazione;
- al momento della Segnalazione, il Segnalante avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo del D.Lgs. 24/2023;
- la Segnalazione sia stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Capo II del D.Lgs. 24/2023.

In presenza delle condizioni riportate, è esclusa inoltre:

- la responsabilità, anche di natura civile e amministrativa per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse;
- la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche civile o amministrativa, per tutti i comportamenti, gli atti o le omissioni collegati alla Segnalazione e strettamente necessari a rivelare la violazione.

11. SISTEMA DISCIPLINARE

La Società applica il proprio Sistema disciplinare ai soggetti risultati, a seguito dell'attività di verifica, responsabili di un comportamento irregolare o illecito.

Inoltre, il Sistema disciplinare è applicato anche nei confronti di chi:

- pone in essere Ritorsioni nei confronti del Segnalante o di altri soggetti coinvolti nella Segnalazione, in conseguenza della Segnalazione stessa;
- trasmette Segnalazioni Infondate Per Mala Fede o Segnalazioni Infondate Per Colpa Grave, qualora abbiano arrecato un danno ingiusto al Segnalato e/o ad Archiutti S.p.a.

La definizione e l'applicazione della sanzione avvengono nel rispetto della disciplina contrattuale e della normativa vigente nonché del principio di proporzionalità della sanzione.

12. REPORTING

Il RW predispone e trasmette con cadenza annuale all'Amministratore Unico e al Collegio Sindacale, un report sintetico delle Segnalazioni ricevute nell'anno di riferimento, contenente solo un resoconto generico e anonimo, nel rispetto del principio di riservatezza e garantendo l'anonimato del Segnalante e del Segnalato e degli altri soggetti menzionati o coinvolti nella Segnalazione, riportandone lo status (es. aperta, proposta di archiviazione, in fase di accertamento ecc.).

Laddove non fossero pervenute Segnalazioni, il RW dovrà comunque comunicare all'Amministratore Unico e al Collegio Sindacale l'assenza di Segnalazioni.

13. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E TRACCIABILITÀ

Tutta la documentazione prodotta e raccolta nel corso del processo di gestione della Segnalazione viene archiviata all'interno del Fascicolo di Segnalazione in modalità digitale e/o cartacea in modo tale da poter ricostruire le fasi dell'iter di gestione della Segnalazione e garantire la tracciabilità, nel rispetto della riservatezza e della protezione dei dati del Segnalante, del Segnalato e degli altri soggetti menzionati o coinvolti nella Segnalazione.

L'accesso al Fascicolo di Segnalazione è limitato ai soli Soggetti Autorizzati.

14. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 del GDPR, solo i dati personali che risultano pertinenti e necessari rispetto alle finalità della Procedura possono essere oggetto di trattamento. Pertanto, tutti i dati personali (di qualunque persona fisica) contenuti nelle Segnalazioni o altrimenti raccolti in fase di istruttoria che non risultassero necessari, saranno cancellati o resi anonimi.

Nell'informativa privacy di cui al successivo paragrafo 15, sono contenute le informazioni generali relative al trattamento dei dati personali nell'ambito di gestione delle Segnalazioni. La documentazione e le informazioni inerenti alle Segnalazioni sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre i termini previsti dalla predetta informativa, fatti salvi eventuali obblighi di legge o la necessità di tutela in caso di disputa.

15. INFORMATIVA PRIVACY PER LE SEGNALAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL GDPR

Identità del Titolare del Trattamento: Archiutti S.p.a. – Industria Arredamenti (di seguito “Titolare”), con sede legale in San Biagio di Callalta (TV), via Postumia Ovest n. 200.

Dati di contatto del Titolare: e-mail: *mail@archiutti.it* - Indirizzo: San Biagio di Callalta (TV), via Postumia Ovest n. 200.

Dati personali raccolti: dati personali (es. identificativi e anagrafici, di contatto, dati particolari ex art. 9 del GDPR, giudiziari ex art. 10 del GDPR) del Segnalante e/o Segnalato e/o eventuali soggetti terzi forniti dal Segnalante e/o acquisiti nel corso delle necessarie attività istruttorie.

Finalità del Trattamento:

1. Gestire le Segnalazioni di eventuali comportamenti fraudolenti e/o condotte illecite o irregolari relative a violazioni del Modello 231, del Codice Etico e della normativa rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ivi incluse attività di accertamento ed indagini interne legate alla verifica delle condotte oggetto di Segnalazione.

Base giuridica per il Trattamento: obbligo legale.

Periodo di conservazione di dati personali: dodici mesi decorrenti dal completamento della verifica dei fatti esposti nella Segnalazione se infondata e non rilevante ai fini della normativa di riferimento (es. ai fini del D.Lgs. 231/2001). Cinque anni decorrenti dal completamento della verifica dei fatti esposti nella Segnalazione per le Segnalazioni fondate e a cui si decide di dar seguito ⁽¹⁾.

2. Avviare eventuali provvedimenti a seguito dell'accertamento dei fatti segnalati o tutelare un diritto della Società nei limiti e nelle modalità previste dalla normativa applicabile.

Base giuridica per il Trattamento: legittimo interesse.

Periodo di conservazione: dieci anni decorrenti dalla data di conclusione del rapporto contrattuale anche in ottemperanza ad eventuali obblighi di legge previsti da norme civilistiche, fiscali e regolamentari, ecc. ⁽²⁾.

Modalità di Trattamento e Misure di sicurezza

I dati potranno essere trattati con modalità tecnologiche, informatiche e/o cartacee e attraverso strumenti informatici idonei (es. software, hardware, applicativi). Al riguardo, la Società dispone di protocolli, controlli e procedure per assicurare la riservatezza dei dati degli interessati, e si impegna costantemente nell'adozione, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, di specifiche misure di carattere tecnologico e organizzativo per tutelare i dati da rischi di perdite, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. In particolare, la trasmissione e la conservazione dei dati forniti dal Segnalante sono

¹ Il termine previsto potrà essere prorogato in caso di un'azione giudiziaria o disciplinare e per far valere un diritto della Società. In tal caso i dati personali saranno conservati per tutta la durata del procedimento fino alla sua conclusione e all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

² Il termine previsto potrà essere prorogato in caso di un'azione giudiziaria o disciplinare e per far valere un diritto della Società. In tal caso i dati personali saranno conservati per tutta la durata del procedimento fino alla sua conclusione e all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

gestite attraverso strumenti e protocolli atti a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante in tutte le fasi del processo.

Destinatari o Categorie di destinatari dei Dati Personali

Al fine di perseguire le finalità del trattamento indicate, i dati personali potranno essere comunicati a varie tipologie di soggetti, tra cui:

- dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati al trattamento dei dati;
- soggetti terzi contrattualmente legati al Titolare, che agiranno, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento o titolari autonomi;
- Autorità Giudiziarie e/o soggetti pubblici su loro espressa richiesta e/o in forza di legge nel corso di indagini e controlli nella loro qualità di titolari autonomi.

L'elenco completo dei destinatari dei Dati Personali degli Interessati, ivi inclusi maggiori dettagli sulla sede dei destinatari stessi, è custodito presso la sede del Titolare ed è consultabile su richiesta.

Trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali dell'interessato saranno trattati essenzialmente all'interno dell'Unione Europea. Nel caso in cui sia necessario trasferire i suoi dati a soggetti terzi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo (SEE) per finalità specifiche connesse alla gestione del processo, tale trasferimento avverrà solamente nelle ipotesi in cui la Commissione Europea abbia confermato un appropriato livello di protezione dei dati del paese terzo o in presenza di adeguate garanzie di protezione dei dati (es. clausole contrattuali UE standard per il trasferimento dei dati in paesi terzi).

Diritti degli Interessati

Gli interessati possono esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dagli artt. 15 e seg. del GDPR in relazione al trattamento dei loro Dati Personali, quali, ad esempio, il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento e opposizione al trattamento inviando una richiesta all'indirizzo mail@archiutti.it ⁽³⁾.

Diritto di presentare un reclamo all'Autorità di Controllo

Se l'interessato ritiene che i suoi Dati Personali siano stati trattati in modo illecito, ha il diritto di presentare un reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (<https://www.garanteprivacy.it/>).

Conferimento dei Dati Personali

³ I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non possono essere esercitati con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante che segnala una condotta illecita, ai sensi della legge n. 179/2017, di cui sia venuto a conoscenza. Pertanto, l'esercizio di tali diritti potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata. In tali casi i diritti dell'interessato possono essere esercitati per tramite del Garante (con le modalità di cui all'articolo 160 del Codice Privacy) il quale informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per quanto riguarda la finalità di trattamento il conferimento dei dati non è strettamente obbligatorio in quanto sono accettate anche le Segnalazioni anonime benché siano preferibili le Segnalazioni nominative.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato

I dati personali raccolti non saranno soggetti ad un processo decisionale automatizzato.

14. DIFFUSIONE E FORMAZIONE DELLA PROCEDURA

Allo scopo di informare tutti i potenziali segnalanti sulle modalità di gestione delle Segnalazioni trasmesse, la presente Procedura è oggetto di un'ampia diffusione tramite l'utilizzo di diversi canali di comunicazione.

La presente Procedura è quindi:

- approvata dall'Amministratore Unico di Archiutti S.p.a.;
- trasmessa al Collegio Sindacale;
- consegnata ad ogni neoassunto al momento dell'atto di assunzione con la relativa presa visione del documento;
- pubblicata nel sito internet aziendale accessibile al seguente link:
<https://archiutti.integrityline.com>.
- affissa negli spazi dedicati alle comunicazioni aziendali.

Eventuali futuri aggiornamenti della Procedura dovranno essere approvati dall'Amministratore Unico ed il documento aggiornato dovrà successivamente essere nuovamente pubblicato.

La Procedura sarà inoltre oggetto di specifica formazione a favore dei dipendenti di Archiutti S.p.a.